



**CITTA' DI STRESA**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 72

**OGGETTO :**

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE EX ART. 20 DEL DLGS N. 175/2016 (TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA). RICOGNIZIONE ANNUALE.**

L'anno duemiladiciotto, addì ventuno, del mese di dicembre, alle ore diciotto e minuti trenta, presso il Palazzo dei Congressi - Sala lacono, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1. BOTTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
2. SALA VALERIA	Assessore	X	
3. FALCIOLA CARLO	Vice Sindaco		X
4. SCARINZI ALBINO	Assessore	X	
5. BOLLA ROBERTO	Consigliere	X	
6. CABRINI MARIA	Consigliere	X	
7. FORTIS MAURO	Consigliere	X	
8. GALLI ALBERTO	Assessore	X	
9. RADAELLI MAURIZIO	Consigliere		X
10. SEVERINO MARCELLA	Consigliere	X	
11. BERTOLINO ALESSANDRO	Consigliere	X	
12. SALA STEFANIA	Consigliere	X	
13. MACRI' DEL GIUDICE ALFREDO	Consigliere	X	
<b>Totale</b>		11	2

Assiste il Segretario Comunale Signor BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Signor BOTTINI GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

A relazione dell'Assessore Galli:

PREMESSO CHE il D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato approvato il "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica" (TUSP), poi integrato e modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100 (Decreto correttivo).

CHE ai sensi dell'art. 4, comma 1 del TUSP, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

CONSIDERATO CHE il Comune può detenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività, indicate dal suddetto art. 4, al comma 2:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 50/2016 ("codice dei contratti pubblici");
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, di cui all'art. 180 del D.Lgs n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, comma 1 e 2 del TUSP;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016.

EVIDENZIATO che il medesimo art. 4, inoltre, ai commi successivi prevede una serie di deroghe, a favore in particolare delle società costituite per la valorizzazione dei beni immobili, per la gestione degli spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

RICORDATO che

- tale contesto normativo, e, nello specifico, in ottemperanza all'art. 24 del TUSP, questo Consiglio ha approvato la deliberazione n. 64 del 28 settembre 2017, recante la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016.
- il Comune si è adoperato per dare corso agli adempimenti prescritti accertando innanzitutto che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 175/2016, esso risultava (e tuttora risulta) titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Percentuale di partecipazione</b>
<b>SOCIETA' STRESA SERVIZI S.R.L</b>	<b>100%</b>
<b>ConSer V.C.O. S.P.A.</b>	<b>0,3292%</b>
<b>Acqua Novara V.C.O. S.P.A.</b>	<b>1,6012%</b>
<b>Distretto Turistico Dei Laghi S.C.R.L.</b>	<b>1,21%</b>
<b>VCO SERVIZI S.R.L.</b> <b>Società in scioglimento anticipato (D.C.C. N. 85 del 03.12.2014)</b> <b>Procedura di liquidazione in corso</b>	<b>0,44%</b>
<b>VCO TRASPORTI S.R.L.</b> <b>Adesione disposta con D.C.C. N. 85 del 03.12.2014</b> <b>Procedura in corso di perfezionamento</b>	<b>0,6695%</b>

DATO ATTO che in linea con l'articolo 2, comma 1, lett. l), del D.Lgs n. 175/2016, non sono state incluse nel piano di revisione straordinaria le partecipazioni in enti privi di natura societaria, secondo la corrispondente nozione civilistica.

PRESO ATTO che il Comune di Stresa, per inciso, fa parte di alcuni Consorzi operanti al servizio del territorio, che sono stati costituiti secondo le regole previste dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 per le forme associative di diritto pubblico, e tali organismi strumentali risultano appunto esclusi dal processo di razionalizzazione stabilito dal D.Lgs n. 175/2016 per le (sole) società di capitali.

CONSIDERATO che a supporto della deliberazione n. 64/2017, e quale parte integrante della stessa, è stata altresì predisposta una relazione tecnica con l'analisi dell'assetto complessivo delle società nelle quali, alla data 23 settembre 2016, il Comune deteneva partecipazioni.

DATO ATTO che con tale provvedimento sono state assunte le seguenti decisioni:

- a) mantenimento della partecipazione totalitaria del Comune in Stresa Servizi S.r.l., in quanto Società che presenta le caratteristiche di legge ed è in grado di remunerare il capitale investito;
- b) mantenimento delle rimanenti partecipazioni minoritarie sopra elencate, in quanto coerenti con le finalità istituzionali del Comune, ad eccezione dell'esigua quota (0,44%) in VCO Servizi S.r.l. per la quale è stato da tempo attivato il procedimento di liquidazione.

DATO ATTO che per quanto riguarda quest'ultimo punto, si rileva che – da informazioni acquisite presso l'organo di liquidazione – risulta che entro il 31.12.2018 è prevista la conclusione della procedura di scioglimento e liquidazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP, il Comune deve annualmente effettuare, con proprio provvedimento, «un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui [detiene] partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione».

RICHIAMATA la norma dell'art. 2 del medesimo D.Lgs n. 175/2016, ai fini dell'applicazione della normativa in oggetto, si intendono per:

- «società a partecipazione pubblica» le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da Amministrazioni Pubbliche o da società a controllo pubblico (lett. n);
- «partecipazione indiretta» la partecipazione in una società detenuta da un'Amministrazione Pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima P. A. (lett. g);
- «controllo pubblico», le società in cui una o più Amministrazioni Pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b (lett. m);
- «controllo» (lett. b), la situazione descritta nell'art. 2359 del Codice Civile. Il controllo può sussistere anche quando in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

EVIDENZIATO che secondo il disposto dell'art. 20, comma 2, i piani di razionalizzazione annuali di cui sopra, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove gli Enti rilevino:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, già citato in premessa;
- b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del D.Lgs n. 175/2016, il primo triennio rilevante ai fini dell'applicazione del criterio è il 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del predetto criterio, per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 si applica la soglia di fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'art. 4.

VISTO CHE le disposizioni del TUSP devono essere applicate avendo riguardo, altresì, all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

DATO ATTO che la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Stresa è stata effettuata in conformità ai criteri prescritti, nei termini indicati nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.

PRESO ATTO che in merito alla partecipazione del Distretto Turistico dei Laghi, a seguito di rilievo del MEF in merito al mantenimento della partecipazione nei confronti del Comune Capoluogo e successiva richiesta di chiarimenti da parte della Regione Piemonte, si riserva questo Ente di procedere alla successiva dismissione, qualora vengano confermate le ragioni del MEF;

RITENUTO pertanto che le conclusioni alle quali l'ente locale è pervenuto con la precedente delibera consiliare n. 64/2017 possono ritenersi confermate, in assenza di modificazioni sostanziali degli assetti delle partecipazioni societarie che fanno capo a questo Comune.

Tutto ciò premesso,

VISTI:

- il n. 175/2016 recante il "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica", modificato dal D.Lgs n. 100/2017;
- la delibera consiliare n. 64/2017 avente a oggetto la "revisione straordinaria delle partecipazioni societarie" ex art. 24 del TUSP;
- l'art. 42 del TUEL;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Su richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell'articolo 97, comma 2) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dai presenti nei modi previsti dalla legge,

## D E L I B E R A

- 1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il "Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Stresa anno 2018", con riferimento alle partecipazioni dirette e indirette possedute alla data del 31 dicembre 2017;
- 2) di dare atto che, in esito all'analisi svolta, nell'assetto delle partecipazioni rilevate alla data di cui sopra non sono sopravvenute circostanze tali da modificare le conclusioni formulate con la precedente deliberazione consiliare n. 64/2017, che pertanto risultano confermate;

3) di dare atto che, per quanto riguarda VCO Servizi S.R.L., il procedimento di liquidazione verrà costantemente monitorato fino all'esito conclusivo;

4) di dare atto inoltre che in merito al Distretto Turistico dei Laghi, questo Ente si riserva di procedere alla dismissione della stessa, qualora siano confermate le osservazioni da parte del MEF;

5) di inviare, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP, la presente deliberazione, con le modalità di cui all'art. 17 del DI n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, sia alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, sia alla struttura di controllo del MEF (Direzione VIII);

Il Consiglio Comunale, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli unanimi, espressi dai presenti nei modi previsti dalla legge, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**Firmato digitalmente**  
BOTTINI GIUSEPPE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Firmato digitalmente**  
BOGGI GIOVANNI

---